Fol 16.3.2

BIBLIOTECA COLETTI
XXI
H
11 6 10
TREVISO

DISCIPLINE

Da osservarsi nel contamento, e nella misurazione, e consegna, o come comunemente si dice, nel segno delle Taglie provenienti dai Boschi del Cadore nella Provincia di Belluno.

I. Dovendo il segno praticarsi nello stesso mese, e negli stessi giorni, in diversi luoghi, o in più posteggi, così la Commissione di ciò incaricata sarà divisa in più compagnie, e queste disposte in modo, a ciò l'operato si faccia, e si compia a tempo, e a ciò li rr. impiegati tecnici e amministrativi possano l'uno coll'altro sussidiarsi, e consigliarsi in caso di bisogno, come meglio si dirà all'Art. III. (lettera *E*).

II. Ogni compagnia verrà costituita.

a) di un r. impiegato qual dirigente;

b) di un contadore, o misuratore;

c) di un rappresentante il proprietario del bosco;

d) di un capo-boscajuolo o capo abboccatore del taglio;

e) del compratore, o mercante.

III. Il r. impiegato, che sarà o un individuo addetto al r. Commissariato o un r. agente forestale, avrà l'incarico di dirigere il segno in discorso, e quindi di far mantenere in tutto e per tutto il buon ordine, di sorvegliare e far sorvegliare onde non nascano abusi o mancanze nel segno delle taglie o altro; di condurre e far condurre giusto e chiaro registro sul materiale consegnato; di disporre, onde sia fatto esatto calcolo, tanto delle spese, che del valore delle taglie, cioè a dire, dell'importo di competenze spettanti ai lavoratori, e dello importo di debito del compratore verso il venditore.

E perchè il r. Dirigente possa facilmente conseguire il suo scopo, resta in particolare fissato e gli viene concesso.

a) La facoltà di licenziare quel contadore, o misuratore nominato dal mercante, che usasse malizia o abusasse coll'indicare una misura diversa dalla reale e di fatto, od altrimenti, e conseguentemente la facoltà di nominare e farlo sostituire da altra persona, che goda la confidenza dello stesso Dirigente, e che sia fornito di pratiche cognizioni e creduto capace di disimpegnare a dovere le relative incombenze.

b) Ritenuto che il r. Commissariato d'intendimento colla r. Ispezione forestale abbia con regolare diffida fatto conoscere ad ogni singola Dita acquirente e il luogo, e il giorno, e l'ora in cui avrà principio il segno, sarà in facoltà del r. impiegato direttore di darvi principio se anche la Dita acquirente, o il suo legale rappresentante, non si trovasse a tempo debito al luogo fissato, come sarà pure in facoltà dello stesso impiegato il sospendere, dopo incominciato, e successivamente far riprendere il segno ogni qual volta ne lo credesse necessario, tanto a sostegno dell' interesse del proprietario del bosco, quanto a garanzia dell' utile dei lavoratori, che vengono pagati in seguito al risultato di detto segno, come al fine di mantenere costantemente il buon ordine e la più scrupolosa esattezza e ogni chiarezza nella relativa operazione volendo così, che ognuno si persuada, che tutto succeda colla più scrupolosa giustizia, e colla massima precisione, e con quella buona armonia che è dimandata dal caso, e che si è desiderata anche dai superiori Dicasteri. E siccome ad accelerare, e rendere più facile, e più sicura l'aggiustatezza del segno vale moltissimo la separazione di un assortimento dall' altro, così sarà d' ora in poi massima generale, e che dovrà essere osservata e fatta osservare dai Capi boscajuoli o Capi abboccatori, quella cioè che per ogni assortimento abbiansi a fare separate cataste, cioè a dire, che le cime sieno messe in una o più cataste, ma sempre disgiunte dagli altri assortimenti, che così avvenga delle taglie da otto, così di quelle da dieci, e così di quelle da dodici ecc.; e che quindi non sia dato principio al segno sino a che non abbia il Capoboscajuolo depositato nelle mani del

r. Dirigente la dichiarazione, che tale separazione sia stata di fatto eseguita, sempre però compatibilmente alle circostanze locali, e fino a tanto non abbia pure esibita la relazione sulla quantità e qualità delle taglie preparate pel segno, o esibita, come si suol dire, la tessera di bosco.

c) Nel caso che o per mancanza di lavoratori, o per aversi assunti individui non atti all'opera, di cui si tratta, temesse il r. Dirigente o che il lavoro andasse di troppo lentamente, o nol si facesse colla dovuta maestria, e vi potesse essere qualche pericolo sia per li lavoratori, sia per gli individui addetti alla Commissione; in tale caso, sarà in sua facoltà, tanto di far aumentare il numero dei lavoratori, quanto di farli sostituire a carico e spese di coloro, che ne saranno tenuti a senso di contratto.

d) Sarà ancora in facoltà del r. Dirigente l'allontanare dal segno qualunque degli individui attinenti alla compagnia, che o fosse colpevole di abuso, o fosse causa di disordine, o mancasse anche del dovuto rispetto al r. Dirigente o a suoi colleghi, facendolo però subito sostituire da un altro, il quale sarà nominato dallo stesso Dirigente. Che se mai ne venisse il bisogno, che nol si crede, onde si dovesse persino allontanare dal segno o il mercante, o il suo legale procuratore, in allora non sarà il r. Dirigente obbligato a sospendere li relativi lavori, ma dovrà subito, non soltanto passare alla nomina di un individuo, che ne lo rappresenti, ma anche di due testimonj, li quali assistano alla operazione, e si persuadano, e testifichino la esattezza, e verità del segno, e dell'esposto nel relativo Processo verbale.

Anche nel caso, che il rappresentante il corpo morale, proprietario del bosco, si rifiutasse senza legittima causa di assistere al segno, non sarà perciò questo sospeso, ma dovrà null'ostante essere eseguito senza di lui dalla Commissione, coll'obbligo all'acquirente, ed ai lavoratori di prestarsi sotto comminatoria pel primo di allontanarlo, e di fare il segno a vista di due testimonj, e pei secondi di escluderli dai lavori boschivi dell'anno successivo, e di sostituirne durante il segno degli altri a loro spese, ritenendoli responsabili delle conseguenze del ritardo.

e) Sarà pure facoltà del Dirigente il decidere ogni e qualunque que-

stione, che avvenisse sul segno, e il suo giudizio sarà inappellabile, nè potrà aver luogo successivo reclamo, né anche a titolo di lesione. Qui però devesi ricordare, che non potendo per ora essere assegnato ad ogni compagnia qual Dirigente il segno un impiegato tecnico forestale, e non potendosi pretendere negli altri rr. impiegati la perfetta cognizione delle cose in linea d'arte, così le compagnie si distribuiranno nei diversi posteggi in modo, che ove la compagnia si è diretta da un impiegato del r. Commissariato vi abbia poco lungi altra compagnia diretta da un r. Agente boschivo, onde se l'impiegato amministrativo si trovasse incerto nel decidere una controversia, nella quale potessero occorrere cognizioni tecniche, possa sentire uno degli impiegati forestali, facendo intanto metter da parte il tronco sopra cui cade, e proseguendo il segno sugli altri.

Oltre alle accennate facoltà incombe poi all'incontro allo stesso r. Dirigente in particolare anche l'obbligo assoluto e di tener occhio vigile sul contadore, e di condurre indispensabilmente egli stesso regolare tessera e di far riportare in apposito processo verbale, o giornale, di cui si dirà in seguito, il risultato dell'operazione di giorno in giorno unitamente ai necessari calcoli, che dimostrino e il credito dei lavoratori e il credito del proprietario del bosco, e conseguentemente il debito del compratore.

IV. Al Contadore accennato all'Articolo II. incombe:

a) Di far separare e collocare le taglie in modo onde possano essere con tutta facilità giudicate coll'occhio, e in caso di dubbio misurate col ferro, e possano essere, dopo segnate, rimosse dalla piazza di contamento al più presto possibile, e senza pericolo, e con tutto il buon ordine.

b) Di considerare e chiamare, a congruo intervallo, ad alta ed intelligibile voce il diametro di ogni taglia, e di apporre il ferro a tutte quelle che gli sembrassero dubbie, se anche la misura o il ferro non venisse chiamato da uno qualunque degli individui componenti la Commissione.

c) Di far subito trattenere quella taglia, per la quale venisse dimandata la misura, e di apporvi in tale caso il relativo ferro, tenendolo però con sole due dita, e lasciandolo gravitare sulla taglia col solo suo peso

naturale, e senza farvi forza colla mano, o procurare altrimenti sia la compressione del legno, sia l'allargamento delle braccia del ferro medesimo.

d) Di dipendere in tutto e per tutto dagli ordini del r. Impiegato dirigente il segno.

V. Tanto il rappresentante il proprietario del bosco, che sarà sempre un Deputato comunale, a tale uopo scelto e nominato dal r. Commissariato Distrettuale di Auronzo, salva la suprema tutela alla r. Delegazione Provinciale di Belluno, quanto il Capo boscajuolo o Capo abboccatore accennati e l'uno e l'altro all'Art. II. saranno tenuti:

a) d'invigilare, onde il Contadore chiami fedelmente e regolarmente il diametro di ciascuna taglia;

b) di chiedere sia apposto il ferro a tutte quelle taglie, su cui il loro giudizio oculare li facesse credere diversità di diametro.

c) di condurre prenotazione, o come si suol dire, di tener tessera, marcandovi esattamente, e nelle relative categorie tutte le taglie chiamate e segnate;

d) di prevenire il r. Dirigente di ogni inconveniente, che loro fosse fatto di scoprire, acciò questi sappia prendere all'uopo, e a tempo debito le necessarie disposizioni.

e) di assistere alla formazione del P. V. o Giornale, e di apporvi in conferma ogni dì la propria firma;

VI. Anche al mercante o compratore incombe l'obbligo di prenotarsi, o far prenotare le taglie misurate e segnate, o come fu già detto in avanti, di condurre o far condurre da un suo Procuratore analoga tessera, e di assistere alla formazione del relativo P. V. e di apporvi di giorno in giorno la propria firma. É poi in facoltà dello stesso mercante o suo agente tanto di chiamare la misura o il ferro ogni qualvolta credesse che il suo interesse ne soffrisse pel giudizio pronunciato dal Contadore; quanto di usare egli stesso del ferro e misurare la taglia; ma sempre nel modo accennato all'articolo IV, lettera *c*), e fissato per massima e a norma dello stesso Contadore. Allo stesso mercante o suo agente è anche permesso di fare durante il

segno quei riflessi, che crederà necessari a sostegno de' propri diritti, dato il caso di un guasto assoluto della merce, avvertendo però di avere sempre sott'occhio le espressioni di suo contratto, e di non mettere quindi inutile inciampo alla regolare continuazione del segno con pretese, le quali fossero assolutamente contrarie alli patti di suo contratto.

VII. Dato il caso, che controllata la misura dal mercante, e apposto da lui il ferro alla taglia, questi ne lo facesse cadere, e quindi segnare un diametro inferiore al chiamato dal Contadore; quando all'incontro appostovi lo stesso ferro dal r. impiegato dirigente, trovasse questi sostenersi ancora la misura chiamata dal Contadore, in tale caso sarà la taglia messa in tessera a seconda del giudizio pronunciato dallo stesso Contadore, e confermato dal r. Dirigente. Anche nel caso che tanto il Contadore, quanto il mercante, od altri della Commissione trovassero non sostenere il pezzo la misura, ma ciò non pertanto usando il r. Dirigente del ferro, arrivasse a dimostrarne il contrario, dovrà anche in tal caso essere la taglia marcata nella tessera, come sostenente la misura giudicata dal r. Dirigente.

VIII. Sebbene sia già per contratto stabilito che il compratore debba servirsi nel segno di ferri campionati, e di spettanza del Comune, o pubblico Stabilimento, o altro proprietario del bosco, e si possa perciò ritenere, che sieno questi fatti in modo, onde non soffrano alterazione, anche usandoli per più e più giorni, pure a maggior sicurezza dovrà il r. Dirigente controllare li ferri in discorso almeno una volta al giorno, e ciò prima di dare principio al segno, e questo ne lo farà alla presenza di tutti gli individui componenti la Commissione, acciò essi pure si persuadano della aggiustatezza dei nominati ferri.

IX. S'intende per se, che il ferro destinato a precisare il vero diametro della taglia non potrà essere posto che nella parte mancante, come di metodo, o dicasi prima della ghirlanda alla parte più sottile o più piccola, cominciando colla punta del ferro, inserviente all'uopo, dal centro della ghirlanda fino dove arriva la seconda punta diretta verso il maggior diametro, che sarà quanto a dire per la taglia di oncie XVIII. oncie 9 al di dentro della ghirlanda

o zoja: per quella d'oncie XV. oncie 7 e mezza: per quella d'oncie XII. oncie 6: per quella d'oncie X. oncie 5: per quella d'oncie VIII. oncie 4: e così progressivamente per le cime.

X. Dovendo essere tenuta, pel disposto dagli articoli anteriori, da più individui eguale prenotazione delle taglie misurate e segnate, così affine di ovviare possibilmente qualunque errore, o successo tale errore, affine venga avvertito in tempo utile e corretto, dopo fattane analoga controlleria, sarà dovere di uno di coloro, che sono incaricati a tener tessera, di dar voce ad ogni taglia da mettersi in tessera; d'un secondo poi di rispondervi, e degli altri di controllare ad ogni voce la propria tessera. Avvenuto poi per qualche incidente il supposto errore, sarà dovere di ognuno di procurare onde sia rilevata la causa e messa in chiaro la verità.

Che se mai non si potesse comprovare il preciso numero, e il perchè sia incorso l'errore, in allora si terrà per giusto il numero marcato da tre, e il quarto vi si dovrà addattare.

Che se piuttosto le prenotazioni di due fossero pel più e degli altri due conseguentemente pel meno, in tale caso si starà a quanto troverà di decidere in sul proposito il r. impiegato Dirigente il segno.

XI. Alla fine di ogni giornata dovranno tutte le tessere essere controllate, ed il risultato sarà di giorno in giorno inscritto nel relativo Processo verbale, o nel giornale compilato dietro la formola che si allega, e a questo giornale, vi sarà in conferma della verità dell'esposto messa la firma di tutti gl'individui componenti la Commissione.

XII. Di giorno in giorno saranno anche esposti nello stesso giornale, non soltanto gl'importi unitari per la lavoranzia conformemente alla Tariffa dalla Superiorità all'oggetto sancita, ma anche li prezzi di contratto, e la quantità di tarizzi ammessi dallo stesso contratto, e così il risultato di quel calcolo, che va a costituire cogli accennati dati il Dare e l'Avere delle parti interessate.

XIII. Venendo in tale modo col compiere del segno dato bensì fine al relativo calcolo, ma in diverse partite a seconda dei diversi giorni impiegati

e dei diversi boschi da cui provengono le taglie, così prima di chiudere il detto giornale dovrassi compilare anche un Riassunto di frazione in frazione, o di proprietario in proprietario, onde con quello, non soltanto insieme unire le diverse partite, ma formare altresì in tale modo una controlleria all'anteriore calcolo.

XIV. Del giornale, di cui si tratta, ne saranno fatti quattro esemplari in carta semplice, e ciò a senso del Camerale Decreto 5 Novembre 1844 N. 19703-1331 e nominatamente uno pel Comune o proprietario del bosco, l'altro pel r. Commissariato, il terzo per la r. Amministrazione forestale, e il quarto pel mercante o compratore.

XV. S'intende per se che sarà obbligo di qualunque individuo, il quale faccia parte della Commissione, di scrupolosamente invigilare, onde non avvenga sottrazione di taglie, ed in caso anche di solo sospetto, di denunziarlo al r. Dirigente per le analoghe disposizioni. Avvenuta poi di fatto qualche sottrazione, sarà dovere della Commissione non soltanto di denunziarla senza perdita di tempo alla competente Autorità Giudiziaria per l'analoga procedura, ma ben anco di somministrare alla stessa Autorità Giudiziaria tutte le nozioni, e tutti li mezzi di prova che esistessero, e che giovare potessero pel buon andamento della inquisizione.

TREVISO 1845. Tip. Andreola.